

## RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge è motivato dalla necessità di porre rimedio ai numerosi vulnus nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, i cui limiti sono stati ampiamente analizzati e rappresentati nella relazione approvata dalla Commissione Antimafia dell'ARS nella seduta n. 204 del 16 febbraio 2021.

Detta Commissione, infatti, si è impegnata in un lungo e complesso lavoro di indagine (otto mesi di inchiesta, oltre cinquanta audizioni svolte, centinaia di atti giudiziari e amministrativi acquisiti) che è confluito in un bilancio da cui emergono significative e preoccupanti battute d'arresto, in ordine alla gestione dei beni sequestrati e confiscati in tutto il territorio nazionale e in particolare in quello siciliano.

Sono emerse numerose criticità, quali: un altissimo tasso di mortalità delle aziende confiscate; centinaia di immobili abbandonati, vandalizzati o, peggio, dimenticati; decine di terreni, ville, appartamenti che continuano ad essere impunemente utilizzati e abitati da coloro ai quali furono confiscati (con un danno economico e d'immagine, per lo Stato, di incalcolabile gravità).

Per quanto riguarda la Regione Sicilia, si registra nell'isola non solo un elevato numero di aziende e beni

immobili sottratti alla mafia (oltre 5.550), ma anche gravi difficoltà nella loro gestione.

La Regione Sicilia negli anni è intervenuta sul tema dei beni confiscati attraverso singole norme, per lo più finalizzate a garantire un ausilio per talune categorie di destinatari.

Manca, invece, una legge organica in materia, che nel rispetto delle competenze statali e dei limiti di quelle regionali, introduca nell'ordinamento regionale opportuni istituti e misure di supporto attivo per le aziende e i soggetti che ottengono in assegnazione i beni.

La linea di demarcazione tra le competenze statali e quelle regionali è stata tracciata con la recente sentenza n. 177 del 2020 dalla Corte Costituzionale, sentenza che trae origine dall'impugnativa di alcune disposizioni contenute nella l.r. 28 marzo 2019, n. 14 della Regione Puglia (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza).

Nell'elaborazione del testo normativo, come detto, si è partiti da quanto emerso dinanzi alla Commissione Antimafia Regionale.

In tale senso, attraverso uno sguardo attento sulle province di Palermo, Catania, Messina e Trapani, si è cercato di individuare le cause delle principali criticità che frenano l'azione di recupero e

valorizzazione di questi beni, e si è giunti alla conclusione che esse siano: la frequente occupazione abusiva dei beni; il mancato impiego degli stessi; l'assenza di regolamenti comunali che dovrebbero disciplinare la materia in oggetto.

Criticità inoltre sono emerse in ordine al sostegno che dovrebbe essere garantito agli enti locali per i progetti di riutilizzazione o riconversione dei beni immobili assegnati, da collegarsi all'assunzione di una specifica pianificazione.

Al termine dell'inchiesta, la Commissione Antimafia ha enucleato le principali lacune dell'ordinamento regionale ovvero: le fragilità organizzative; la povertà di strumenti; l'assenza di censimenti aggiornati; la mancanza di risorse economiche ed umane; la scarsa capacità di iniziativa degli enti locali.

Da qui la necessità di un intervento normativo che introduce nell'ordinamento regionale una legge organica in materia di beni sequestrati e confiscati.

Tale disegno di legge, infatti, interviene tra l'altro sulla creazione di fondi per il sostegno alle attività di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sulla modulazione ed armonizzazione delle politiche di programmazione, monitoraggio e controllo per la valorizzazione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata e sull'integrazione delle politiche regionali di contrasto

alla criminalità organizzata.

Il presente disegno di legge è stato redatto prendendo spunto dalle proposte normative formulate dalla Commissione Antimafia regionale nella relazione approvata nella seduta n. 204 del 16 febbraio 2021, dalla legge della Regione Campania 12 febbraio 2018, n. 3 e dalla l.r. 28 marzo 2019, n. 14 della Regione Puglia.

In particolare, il disegno di legge si compone di undici articoli:

ART. 1: esplicita l'oggetto e le finalità della legge;

ART. 2: chiarisce gli obiettivi;

ART. 3: introduce il Piano regionale per i beni sequestrati e confiscati, quale strumento di programmazione regionale per definire i principi di indirizzo e coordinamento, e per individuare i criteri di progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni;

ART. 4: istituisce un Osservatorio regionale finalizzato ad un confronto permanente sul tema dei beni sequestrati e confiscati;

ART. 5: prevede annualmente una Conferenza regionale sui beni confiscati, quale momento pubblico e di

dibattito sull'attuazione degli obiettivi della presente legge;

ART. 6: promuove interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto alla legalità;

ART. 7: prevede strumenti di assistenza tecnica e sostegno ai progetti di recupero e riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate;

ART. 8: promuove la stipula di un Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati per la mappatura dinamica dei beni, con un'anagrafe aggiornata delle condizioni strutturali degli stessi;

ART. 9: istituisce un Fondo unico per i beni sequestrati e confiscati, quale strumento di finanziamento per le azioni di recupero e riutilizzo dei beni dati in assegnazione;

ART. 10: introduce l'obbligo per i Comuni di adottare un Regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati e per i bandi di assegnazione;

ART. 11: disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Siciliana, con la presente legge, nel rispetto delle competenze dello Stato e di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostiene e favorisce la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie.

2. La presente legge detta disposizioni finalizzate alla realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali.

3. Con la presente legge, la Regione disciplina l'insieme di istituti volti alla corretta gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siti nel territorio regionale.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa vigente, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo

territoriale sostenibile e inclusivo.

2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire a:

a) l'effettivo riutilizzo sociale e la prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;

b) la formazione di una forte coscienza civile e democratica, rafforzando la crescita del senso di comunità attraverso percorsi di informazione e sensibilizzazione;

c) il monitoraggio delle esperienze in essere e la definizione di modelli di riutilizzo sociale sostenibili e replicabili;

d) la promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica dei cittadini e della cultura, della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, anche attraverso il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;

e) l'introduzione di misure di supporto attivo alle aziende e ai soggetti che hanno ottenuto in assegnazione beni confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto nei rapporti con il mondo del credito.

### Art. 3.

#### Piano regionale per i beni sequestrati e confiscati

1. Il Piano regionale per i beni sequestrati e confiscati, di seguito denominato Piano, è lo strumento di programmazione regionale che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale.

2. Il Piano è definito dalla Regione previo confronto a livello territoriale con le collettività sociali costituite da rappresentanti del terzo settore, degli enti locali territoriali, dell'ANCI, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali più rappresentative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale operanti nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale.

3. La Regione, sulla base delle proposte emerse dal confronto a livello territoriale di cui al comma 2, adotta, con cadenza triennale, il Piano.



4. Il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentita la competente Commissione Antimafia regionale.

5. Il Piano indica:

a) gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;

b) la sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in Regione Sicilia, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo sociale in essere;

c) le strategie e le linee di intervento generali;

d) gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;

e) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

f) gli indirizzi tesi al potenziamento delle capacità amministrative dei Comuni, con particolare attenzione al monitoraggio e alla pubblicità dei dati come da obbligo di legge, alla promozione della cultura

del riutilizzo sociale, al potenziamento delle capacità di coinvolgimento di enti e associazioni della società civile;

g) i criteri di accesso e di riparto del Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 9;

h) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati;

i) i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da parte della Regione Siciliana in relazione alle esigenze di ridurre le locazioni passive di immobili che ospitano Uffici regionali.

6. Il Piano regionale deve essere corredato da un Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati, adottato, entro il 30 aprile di ciascun anno, dalla Giunta regionale, sentite la competente Commissione Antimafia regionale.

#### Art. 4.

##### Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati

1. È istituito, l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzione di promozione,

consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati.

2. L'Osservatorio è composto da:

il Presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione o suo delegato;

a) un rappresentante dell'ANCI;

b) un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale;

c) un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;

d) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;

e) un rappresentate per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Sicilia, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni

confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale.

3. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Non possono far parte dell'Osservatorio e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, enti, dipartimenti, laboratori e osservatori istituiti presso le Università siciliane, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso nonché gli assessori regionali competenti per specifici temi da trattare nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio.

#### Art. 5.

##### Conferenza annuale

1. La Commissione Antimafia regionale e la Giunta regionale, d'intesa, organizzano, entro il 30 novembre di ciascun anno, la Conferenza regionale sui beni

confiscati, quale momento pubblico di confronto e dibattito sull'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale e l'Osservatorio di cui all'articolo 4 presentano nella Conferenza di cui al comma 1 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, delle iniziative contenute nel Piano triennale e nel Programma annuale di cui all'articolo 3.

#### Art. 6.

Interventi per la promozione di politiche locali  
per la legalità e il contrasto alla criminalità

1. La Regione Siciliana valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso.

2. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo, per finalità sociali, di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Negli ambiti delle specifiche funzioni e prerogative individuate dalla normativa vigente, la Regione Siciliana, su proposta dell'Osservatorio di cui

all'articolo 4, in accordo con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in linea con le previsioni contenute nel Piano di cui all'articolo 3, promuove l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità istituzionali definite dalla normativa di specie, o, in via prioritaria, per destinarli a riutilizzo sociale attraverso l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti individuati dalla normativa vigente.

4. Come previsto dalla normativa vigente, la Regione Siciliana provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essa trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente. La Regione provvede altresì a formare apposito elenco di tutti i beni confiscati presenti sul territorio regionale, che viene costantemente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente.

#### Art. 7.

Interventi per la valorizzazione di beni immobili  
e aziende  
confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

1. La Regione Siciliana promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle

aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell'economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:

a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate;

b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;

c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore con bando di evidenza pubblica; promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;

d) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;

e) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di auto sostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore;

f) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati;

g) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.

2. La Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate, in particolare di quelle agricole, confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tale scopo, nel rispetto della normativa vigente, la Regione promuove la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo scopo di coordinare e promuovere il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità.



Art. 8.

Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. Ai fini della rimessione nel mercato legale dei beni confiscati, il Presidente della Regione Siciliana promuove la stipula di un Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Protocollo d'intesa deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) garantire una mappatura dei beni confiscati e già destinati, ma anche dei beni ancora da destinare siti nel territorio regionale;

b) monitorare e coordinare, attraverso gli opportuni raccordi con l'Agenzia nazionale, i flussi informativi, da definire al momento della sottoscrizione, relativi alle imprese sequestrate, ai lavoratori dipendenti coinvolti e a tutti i dati utili ad avere un quadro completo delle stesse;

c) aggiornare l'anagrafe delle condizioni strutturali dei beni confiscati;

d) assicurare, attraverso appositi supporti digitali, il coinvolgimento degli enti locali e dei

soggetti interessati a interventi di riuso del bene garantendo un rapido accesso alle informazioni relative alla localizzazione e allo stato dei beni confiscati;

e) garantire un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio siciliano.

#### Art. 9.

##### Fondo unico per i beni confiscati

1. È istituito il Fondo unico per i beni confiscati, di seguito denominato Fondo, ripartito in quattro macroaree funzionali ciascuna delle quali denominata Azione:

a) Azione per le ristrutturazioni, sostiene progetti e interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione Sicilia a condizione di aver adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente

trasferiti al proprio patrimonio;

b) Azione per le start-up, sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzare sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60 per cento da persone di età non superiore ai 40 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;

c) Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo sociale dei beni confiscati, sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché le cooperative e le associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico è la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;

d) Azione per il rilancio economico, sostiene il recupero e il riutilizzo delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata al fine non interrompere o rilanciare l'attività produttiva e

tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori dipendenti.

e) Sulla base dei criteri di accesso e di riparto stabiliti dal Piano di cui all'articolo 3, il Programma annuale di cui all'articolo 3 disciplina le modalità operative per l'accesso al Fondo.

#### Art. 10.

Regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati e per i bandi di assegnazione

1. Ogni Comune, in conformità alle finalità del d.lgs n. 159/2011, promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per combattere l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.

2. Ogni Comune deve dotarsi di un Regolamento per la gestione dei beni confiscati e per i bandi di assegnazione, di seguito denominato Regolamento.

3. Il Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune.

4. Il Regolamento deve essere adottato dai Comuni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che non provvedono all'adozione del Regolamento sono passibili di sanzioni o di eventuale intervento sostitutivo regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Siciliana.